

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3210

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOSPIRI, MARTINAT, RALLO**

*Presentata il 10 ottobre 1985*

**Assunzione da parte dello Stato degli oneri sociali impropri gravanti sulla produzione al fine di ridurre il costo del lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, da tempo l'industria italiana versa in stato di grave crisi: non riesce ad essere competitiva sui mercati esteri e, per conseguenza, vede stagnare o recedere le esportazioni.

A parere di alcuni, tale situazione sarebbe generata, in misura determinante, dall'elevato « costo » del lavoro.

Prima di entrare nel merito della questione ora richiamata, sarà bene tracciare intorno ad essa le seguenti linee di riquadro:

1) l'apparato industriale italiano è, sostanzialmente, di trasformazione;

2) le retribuzioni reali dei prestatori d'opera gravano sul costo complessivo unitario di prodotto finito in misura molto meno corposa di quanto appaia a prima vista;

3) le cause principali della insufficienza competitiva sono da individuarsi nell'elevato costo delle materie prime importate, dell'energia necessaria alla loro lavorazione e del credito. A ciò si aggiungano l'obsolescenza della tecnologia e la carenza di una idonea legislazione di sostegno e di incentivazione.

Fermo restando quanto sopra premesso, si processi pure il cosiddetto « costo » del lavoro, accusato di essere il più alto fra quelli registrati nell'ambito della Comunità economica europea, ma senza giungere, subito dopo, a condanne frettolose e superficiali, se non addirittura strumentali.

Esaminandone più da vicino la struttura, infatti, ci troviamo di fronte ad una realtà da molti neppure sospettata, da altri scientemente trascurata o taciuta:

gli oneri sociali, in larga misura solo impropriamente così definiti.

Tali oneri sono, anch'essi, i più elevati della Comunità economica europea ed incidono sul « costo » del lavoro italiano in misura impressionante, ammontando ad oltre il 40 per cento della retribuzione in settori di primaria importanza quali l'industria, il commercio e il credito.

Simile constatazione sarebbe, però, scarsamente utile al nostro ragionamento, ove non rilevassimo che, all'interno della voce « oneri sociali », gravante sul « costo » del lavoro, numerose aliquote hanno natura del tutto diversa e, pertanto, assolutamente impropria.

Esse rappresentano il 20 per cento circa della retribuzione e sono poste a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore.

Da notare, in particolare, l'incidenza dei contributi dovuti alla sola gestione malattia (oltre il 16 per cento della retribuzione) e la assurdità di porre questo onere, come quelli relativi, ad esempio, all'edilizia pubblica e agli asili nido, a carico del sistema produttivo, mentre dovrebbero essere correttamente assunti, data la loro natura di servizi destinati alla sicurezza sociale dalla intera comunità nazionale, dallo Stato in prima persona.

Tale principio è, del resto, sicuramente noto ed ampiamente accettato dallo stesso Governo della Repubblica.

Nel suo « Rapporto sulle linee essenziali per una riforma strutturale ed organica dei vigenti sistemi di fiscalizzazione degli oneri sociali (sgravi, esenzioni e riduzioni contributive) finalizzati alla ristrutturazione del costo del lavoro », infatti, lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fin dal 1979, dopo avere in premessa considerata necessaria una revisione organica delle normative vigenti in materia, aggiungeva testualmente che bisogna « liberare la produzione da gravami impropri (quali quelli della tutela della salute che con la riforma sanitaria dovrebbero interamente far carico alla collettività) e dare agli eventuali provvedimenti di sgravio funzioni incenti-

vanti ». E ciò significa anche riconoscere che, fino ad oggi, gli sgravi in questione sono stati di natura meramente assistenziale.

Nonostante l'evidenza dei fatti, però, quando la parte datoriale, le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e il Governo si incontrano per trattare la riduzione del « costo » del lavoro, rivolgono le loro tristi attenzioni non alla eliminazione di tali distorsioni, come sarebbe giusto e naturale, ma alla ulteriore decurtazione del potere di acquisto delle retribuzioni, per esempio attraverso i ricorrenti interventi sulla scala mobile e, quindi, sul meccanismo di adeguamento dei salari all'aumento del costo della vita.

Il tutto, è con certezza in stridente contraddizione con le conclusioni del citato « rapporto » sulla ristrutturazione del « costo » del lavoro predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, tra le « proposte » di riforma, annovera, in via prioritaria, proprio la abolizione degli oneri impropri. E lo fa richiamando i dati e i documenti prodotti in diverse, qualificatissime sedi — da quaranta anni a questa parte — e qui sinteticamente ma fedelmente segnalati:

1) « La XXVI sessione della conferenza internazionale del lavoro (Filadelfia, 1944), occupandosi dell'intervento dello Stato nel finanziamento della sicurezza sociale, stabilì, con la Raccomandazione numero 67, che lo Stato, con la sua partecipazione, dovrebbe coprire almeno:

a) l'onere derivante dal pagamento di prestazioni di base;

b) gli squilibri dovuti ad una disoccupazione eccezionalmente prolungata;

c) le sovvenzioni necessarie ad assicurare le prestazioni ai lavoratori, specie indipendenti, economicamente più deboli ».

2) « In sede di discussione della riforma della previdenza sociale (ottobre 1963) il CNEL auspicò che fossero a carico dello Stato:

a) il regime generale di pensione base per tutti i cittadini;

b) l'assistenza sanitaria;

c) la parte degli oneri per prestazioni economiche in caso di inabilità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché la parte degli oneri per la disoccupazione e gli assegni familiari che singole categorie non possono coprire perché si trovano in situazione di difficoltà economiche ».

3) « La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha distinto il finanziamento del costo delle prestazioni economiche di malattia dal finanziamento dell'assistenza sanitaria: mentre il primo dovrà rientrare nell'ordinamento previdenziale (riscossione dei contributi e pagamento delle indennità da parte dell'INPS), per il secondo la collocazione nell'ordinamento previdenziale è transitoria, in attesa della sua fiscalizzazione ».

4) « La conferenza dei Ministri europei responsabili della sicurezza sociale (Strasburgo, 6-7 marzo 1979), circa il finanziamento della sicurezza sociale, ha indicato un criterio di carattere gene-

rale: distinguere i servizi sociali destinati a tutta la collettività da quelli destinati ai soli lavoratori (e loro familiari), ponendo i primi a carico della collettività stessa, per mezzo dell'imposizione fiscale, e i secondi a carico della produzione (lavoratori e datori di lavoro) ».

Tutto giusto. Ma il problema è che simili verità sono note da sempre e che lo stesso « rapporto » del 1979 al quale ci siamo richiamati non ha mai trovato attuazione: e quindi nulla è stato concretamente fatto nel senso indicato.

Ecco perché, quando ci si muove in direzione della riduzione del « costo » del lavoro, a nostro giudizio si tratta soltanto di discutere sul « cosa » fare.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge, che auspichiamo sia celermente approvata dalla Camera, intendiamo proprio fissare precisi criteri di intervento sul « costo » del lavoro, delegando il Governo, sicuramente meglio attrezzato, ad individuare gli strumenti tecnici da attivare al fine di raggiungere l'obiettivo indicato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, al fine di depurare il costo del lavoro dagli oneri impropri e rendere maggiormente competitiva la produzione.

A tal fine il Governo provvede allo scorporo dal costo del lavoro degli oneri relativi:

- a) al regime generale di pensioni base;
- b) all'assistenza sanitaria;
- c) alle prestazioni economiche in caso di inabilità, infortunio sul lavoro, malattia professionale;
- d) alla disoccupazione involontaria;
- e) alla cassa integrazione guadagni;
- f) all'edilizia pubblica ed agli asili nido.

## ART. 2.

Nell'emanazione dei suddetti decreti, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) rendere maggiormente produttiva la produzione;
- 2) dare ai provvedimenti di scorporo e di sgravio funzione incentivante per i settori produttivi;
- 3) distinguere i servizi sociali destinati a tutta la collettività da quelli destinati ai soli lavoratori e loro familiari, ponendo i primi a carico della intera comunità nazionale, ed i secondi a carico della produzione con ripartizione fra prestatori d'opera e datori di lavoro;
- 4) prevedere una attuazione progressiva dei provvedimenti di scorporo e di sgravio degli oneri impropri nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, attraverso una loro bilanciata riduzione annuale.